

Statuto nazionale approvato il 16 febbraio 2008 dall'Assemblea Nazionale

art. 1 comma 3 (omissis) Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

art. 9 comma 7: Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere.

art 15 comma 10: I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall'Assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

art 19 punto b: Il Regolamento quadro di cui all'articolo 18, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;

art. 38 comma 1 Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dal Coordinamento nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'articolo 32, comma 1.

Art. 25. (Conferenza permanente delle donne democratiche)

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Statuto regionale approvato l'11 luglio 08 dall'assemblea regionale E.R.

Preambolo: (omissis) .. nell'impegno a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, assicurando, a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere in tutti gli organi del Partito, e favorendo la medesima presenza nelle istituzioni;

Articolo 9 (Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell'Assemblea regionale)

Comma 1. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti dagli elettori, con voto personale, diretto e segreto. Nell'elezione dell'Assemblea, ogni elettore non può esprimere più di una preferenza per genere.

Comma 9. I Regolamenti per l'elezione degli organi dirigenti di Federazione e locali sono approvati dalla Direzione regionale, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

Art. 16 (Elezioni primarie)

Comma 3 . Il Regolamento, di cui al comma precedente, dovrà rispettare i principi di:

(omissis)

b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;

Articolo 27 (Conferenza permanente delle donne)

1. Della Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

4. La Conferenza permanente delle donne può essere articolata nei diversi livelli territoriali.

Articolo 39 (Regime transitorio degli organi)

1. Gli organi in carica al momento dell' approvazione del presente Statuto, esercitano le proprie funzioni fino alla prima scadenza, stabilita ai sensi dello Statuto nazionale del PD.

2. Alla prima elezione della Direzione regionale si procede secondo le seguenti regole:

2.1. Le liste dei candidati sono trasmesse alla Presidenza dell' Assemblea regionale, entro le 48 ore precedenti la data e l'ora di inizio della riunione dell' Assemblea regionale;

2.2. Ogni lista deve essere composta, con alternanza di genere, da non più di 50 candidati;